



Roma, 18 maggio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 86

Oggetto: 30 giugno 2023 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2023

Oggetto: 30 giugno 2023 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Entro il prossimo **30 giugno**, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, tra cui le attività commerciali e, quindi anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, devono, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle Associazioni di Categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, effettivamente incassati, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi complessivi nell'anno 2022 **inferiori a 10.000,00 euro**.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del Bilancio d'esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. - che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.**

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di

2.000,00 euro nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.

Si fa, inoltre, presente che per effetto dell'art. 22-bis, comma 1, del D. L. n. 198/2022, convertito dalla Legge n. 14/2023 (cd. "Decreto Milleproroghe"), il termine per l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2023 è stato prorogato al 1° gennaio 2024.